

MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI

> Informazioni di base sulla protezione dei depositi

I Suoi depositi presso FinecoBank sono protetti da	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) ⁽¹⁾ Il FITD è un consorzio di diritto privato tra banche, ufficialmente riconosciuto dalla Banca d'Italia come sistema di garanzia dei depositi. L'adesione delle banche ai sistemi di garanzia dei depositi è obbligatoria per legge.
Limite di protezione	100.000 euro per depositante e per banca. In taluni casi, la legge prevede una tutela rafforzata per esigenze sociali ² .
Se possiede più depositi presso la stessa banca	Tutti i depositi presso la stessa banca sono cumulati e il totale è soggetto al limite di 100.000 euro ⁽²⁾ .
Se possiede un conto cointestato con un'altra persona / altre persone	Il limite di 100.000 euro si applica a ciascun depositante separatamente ⁽³⁾
Tempi di rimborso in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca	7 gg lavorativi a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca ⁽⁴⁾ . Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca ⁵ .
Valuta del rimborso	Euro o la valuta dello Stato in cui risiede il titolare del deposito
Contatti del sistema di garanzia dei depositanti	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Via del Plebiscito, 102 - 00186 Roma www.fitd.it - infofitd@fitd.it Per info 800.52.52.52
Per maggiori informazioni	www.fitd.it
Conferma di ricezione del depositante	La conferma dell'avvenuta acquisizione da parte del depositante della presente informativa è attestata sul modulo di sottoscrizione del contratto.

* Cfr. art. 96-bis.1, comma 4 del decreto legislativo n. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB).

** La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia (art. 96-bis.2, comma 4 del TUB, come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016).

> Informazioni supplementari

(1) Sistema responsabile della protezione del suo deposito

Il Suo deposito è coperto da un sistema di garanzia dei depositi istituito per legge. Inoltre, FinecoBank fa parte di un sistema di tutela istituzionale in cui tutti i membri si sostengono vicendevolmente per evitare un'insolvenza. In caso di insolvenza, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a euro 100.000 dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

(2) Limite generale della protezione

Se un deposito è indisponibile perché un ente creditizio non è in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari, i depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è limitato a euro 100.000 per ente creditizio. Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di euro 90.000 e un conto corrente di euro 20.000, gli saranno rimborsati solo euro 100.000.

(3) Limite di protezione per i conti congiunti

In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di euro 100.000.

Tuttavia i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica sono cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di euro 100.000.

Nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, sono protetti oltre euro 100.000 i depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

- operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
- divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
- il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.

Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo internet www.fitd.it.

(4) Rimborso

Il sistema di garanzia dei depositi responsabile è il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Via del Plebiscito, 102 - 00186 ROMA, email: infofitd@fitd.it, sito internet: www.fitd.it. In base a quanto previsto dalla legge e dallo Statuto del FITD, i tempi per il rimborso dei depositanti, nel limite dei 100.000 euro per depositante e per banca, sono fissati a 7 giorni lavorativi, decorrenti dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca consorzata. Fino al 31 dicembre 2023, se il FITD non è in grado di effettuare i rimborsi entro il termine di sette giorni lavorativi, esso assicura comunque che ciascun titolare di un deposito protetto che ne abbia fatto richiesta riceva, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, un importo sufficiente per consentirgli di far fronte alle spese correnti, a valere sull'importo dovuto per il rimborso. L'importo è determinato dal FITD, sulla base di criteri stabiliti dallo statuto.

Ai sensi dell'art. 96-bis.2, comma 2 del TUB, in taluni casi specifici il sistema di garanzia dei depositi può differire il termine di rimborso, stabilito in 7 giorni lavorativi. In tal senso,

il FITD può differire il rimborso se:

- vi è incertezza sul diritto del titolare a ricevere il rimborso o il deposito è oggetto di una controversia in sede giudiziale o presso un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie, la cui definizione incide su tale diritto o sull'ammontare del rimborso.
In questo ambito rientrano le seguenti fattispecie: la compensazione tra posizioni a credito e a debito del depositante; i depositi in pegno; i depositi oggetto di controversie legali;
- il deposito è soggetto a misure restrittive imposte da uno Stato o da una organizzazione internazionale, finché detta misura è efficace;
- non è stata effettuata alcuna operazione relativa al deposito nei 24 mesi precedenti la data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca; in questo caso il rimborso è effettuato entro sei mesi dalla stessa data, fermo restando che non è dovuto alcun rimborso se il valore del deposito è inferiore a 100 euro.
Si tratta della fattispecie specifica di "conti dormienti" definita ai fini della garanzia dei depositi dalla direttiva 2014/49/UE.
- l'importo da rimborsare è un saldo temporaneo elevato ai sensi del comma 16; il differimento opera per la sola parte eccedente i 100.000 euro e il rimborso è effettuato entro sei mesi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca;
- il rimborso va effettuato a favore dei depositanti di una succursale di banca comunitaria operante in Italia; in tal caso, il termine di cui al comma 7 decorre dalla data in cui il Fondo riceve dal sistema di garanzia del Paese di origine della succursale, le risorse finanziarie necessarie per il rimborso;
- il deposito è di pertinenza di soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nei cui confronti sia stata avviata un'azione di responsabilità.

Altre informazioni importanti

In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per taluni sistemi di garanzia dei depositi sono indicate nel sito internet del sistema di garanzia dei depositi pertinente. Il Suo ente creditizio Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. La copertura dei depositi deve essere confermata dall'ente creditizio anche nell'estratto conto.

Casi di esclusione dalla protezione

Non sono ammissibili alla garanzia del Fondo:

- i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti negli artt. 648-bis, 648-ter del codice penale, fermo restando quanto previsto dall'art. 648-quater del codice penale;
- i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo
- le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.